

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2025

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l'articolo 51, comma 2 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il quale, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, è stata prevista l'acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico dei dati delle tasse automobilistiche per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, contrastare l'evasione del tributo e conseguire risparmi di spesa; visto il comma 2 *ter* dello stesso articolo 51, che dispone che l'Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico; visto il regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, che ha istituito presso l'ACI il pubblico registro automobilistico; tenuto conto che, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 51, comma 2 *bis*, del citato decreto legge, con nota dell'Agenzia delle entrate del 23 aprile 2020 è stato disposto il trasferimento all'ACI dell'ANTA-Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche, precedentemente gestito dalla Società Sogei Spa; vista la nota della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali prot. n. 7430/24 del 23 dicembre 2024 con la quale, in relazione alla scadenza, prevista al 31 dicembre 2024, dell'Accordo di cooperazione con la Regione autonoma Valle d'Aosta per lo sviluppo e la gestione del nuovo sistema delle tasse automobilistiche regionali autorizzato nella seduta del 24 gennaio 2023, nonché dell'Accordo di cooperazione con la stessa Amministrazione regionale in materia di fiscalità automobilistica, contrasto all'evasione ed assistenza ai contribuenti autorizzato nella seduta del successivo 22 febbraio, viene sottoposta al Comitato Esecutivo la stipula di un Disciplinare unico con la Regione, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza al 31 dicembre 2026; viste le successive note della Direzione prot. n. 22/25 e n. 23/25 del 3 gennaio 2025 con le quali, in relazione all'intervenuta scadenza, al 31 dicembre 2024, dell'Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche con la Regione Puglia autorizzato nella seduta del 22 giugno 2021, oggetto di successive proroghe da parte dell'Amministrazione regionale, nonché dell'analogo Accordo di cooperazione con la Regione Abruzzo autorizzato nella seduta del 22 settembre 2022, viene sottoposta all'autorizzazione del Comitato Esecutivo la prosecuzione delle collaborazioni istituzionali in parola mediante la

stipula di nuovi Accordi di durata annuale con decorrenza dal 1° gennaio 2025, eventualmente prorogabili per un'ulteriore annualità; viste le deliberazioni della Giunta regionale Puglia n. 1782 del 16 dicembre 2024 e della Giunta Regionale Abruzzo n. 935 del 30 dicembre 2024, con le quali sono stati approvati i rispettivi nuovi accordi di cooperazione con l'ACI; visti gli schemi di atto all'uopo predisposti, ed i relativi allegati concernenti la designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, per la cui sottoscrizione l'Avvocatura dell'Ente ha espresso parere favorevole; preso atto di quanto rappresentato dalla Direzione in ordine ai recenti orientamenti giurisprudenziali, che hanno riconosciuto la correttezza e validità degli accordi di cooperazione sottoscritti dall'ACI con le amministrazioni titolari del tributo; tenuto conto che nell'ambito delle nuove intese è previsto il rimborso all'Ente, da parte delle Regioni interessate, dei costi direttamente connessi alle attività dallo stesso svolte; considerato che detti costi, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura nel competente conto di costo del budget di gestione assegnato alla Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali per l'esercizio 2025 e che gli oneri riferiti alla seconda annualità dell'intesa con la Regione Valle d'Aosta verranno imputati nel corrispondente conto di costo dell'esercizio finanziario 2026; ritenuta la prosecuzione della collaborazione con le Amministrazioni regionali in parola in linea con gli indirizzi strategici di Federazione per il triennio 2023-2025 in materia di consolidamento del processo di integrazione dei sistemi PRA e tasse automobilistiche in funzione del miglioramento e dell'arricchimento dei servizi offerti ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni ed all'utenza professionale del settore *automotive* e del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione, riduzione dell'evasione fiscale e di complessivi risparmi per le Regioni e le Province autonome relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche; **autorizza**, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 *ter*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157: **1)** la stipula del nuovo Disciplinare di cooperazione in materia di tasse automobilistiche con la Regione autonoma Valle d'Aosta di durata biennale con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza al 31 dicembre 2026, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **2)** la stipula del nuovo Disciplinare in materia di tasse automobilistiche con la Regione Puglia di durata annuale con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza al 31 dicembre 2025, eventualmente prorogabile per un'ulteriore annualità, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **3)** la stipula del nuovo Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche con la Regione Abruzzo di durata annuale con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza al 31 dicembre 2025, eventualmente prorogabile per un'ulteriore annualità, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. C), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. **Conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di

delega, per la sottoscrizione degli atti di cui sopra, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del loro perfezionamento. La Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”. (Astenuti: STICCHI DAMIANI e FABBRICATORE)

**DISCIPLINARE DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**

**predisposto ai sensi dell'art. 51, comma 2-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157**

La Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito "Regione"), con sede in Aosta, Piazza Deffeyes, 1, codice fiscale n. 80002270074 rappresentata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n.22, dal Dirigente pro-tempore della Struttura finanze e tributi, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. NOME COGNOME, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale, in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

COOPERANO

per la gestione dell'Archivio Informatico Regionale delle Tasse Automobilistiche come previsto dall'art. 51, comma 2 ter del D.L. n. 124 del 2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157 e per l'avvalimento degli uffici dell'ACI da parte della Regione consentito dall'art. 2, comma 1 del DM 418/98 per lo svolgimento di funzioni relative alla tassa automobilistica.

PREMESSO CHE:

1. la tassa automobilistica è disciplinata dal DPR 5 febbraio 1953, n. 39 "Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche", nonché dall'art. 5, commi dal 32 al 57, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con legge 28 febbraio 1983, n. 53;
1. con il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche) sono state trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero ed ai rimborsi della tassa automobilistica, nonché l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alla tassa stessa e che con l'art. 5 del D.Lgs. 20 novembre 2017, n. 184 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale" è stata trasferita alla Regione la competenza a disciplinare la tassa automobilistica entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale;
2. l'articolo 51 del decreto-legge 124/2019 convertito, con modificazioni, nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157, detta norme in materia di "Attività informatiche in favore di organismi pubblici" e, in particolare, al comma 2 bis dispone che: "Ai medesimi fini di cui al comma 1 nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi

disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”;

3. quale effetto di quanto disposto dall'art. 51, comma, 2-bis, del dl 124/2019 sopracitato, ACI è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (infra ANTA), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato definito con nota del 23 aprile 2020, (prot. AGE.AGEDC001.0172280.23-04-2020-U) dell'Agenzia delle Entrate. ACI ha ufficializzato tale evento a tutte le Regioni, alle Province Autonome, all'Agenzia delle Entrate e al Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) con nota prot. n. 1087 del 29/03/2022, acquisita agli atti della Regione Valle d'Aosta in pari data al prot. n. 3763;
4. l'articolo 51, comma 2-ter del sopracitato decreto legge 124/2019 dispone che: “L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2 bis;
5. per effetto di quanto disposto dall'art. 51, commi 2bis e 2ter, del dl 124/2019 sopracitato:
 - l'ACI, in quanto soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, è titolare di funzioni pubbliche in materia di tasse automobilistiche,
 - il legislatore nazionale ha inteso dare vita ad un sistema al quale partecipano, con attribuzioni differenti, l'ACI e le Regioni/ Province Autonome finalizzato al comune interesse di assicurare il completo e costante allineamento tra la base dati nazionale e quella regionale,
 - l'unico soggetto autorizzato a intervenire e modificare lo stato giuridico di una posizione fiscale è l'ACI, nella sua qualità di gestore del Sistema Informativo PRA in cui confluiscono i dati presenti nel P.R.A. e i flussi che provengono da altre fonti certificate (banca dati MCTC, banca dati ANPR, trasmissione dati emersi a seguito di controllo da parte della Regione);
6. l'art. 2, comma 1, del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, regolamento attuativo dell'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente alle Regioni di avvalersi degli uffici dell'ACI per lo svolgimento di funzioni relative alla tassa automobilistica

ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente disciplinare di cooperazione, ancorché non materialmente allegati, si intendono qui integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare medesimo.

ART. 2 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE

La Regione e l'ACI con la sottoscrizione del presente disciplinare cooperano ai fini della gestione dell'archivio regionale della tassa automobilistica.

Tale cooperazione ha per oggetto i seguenti procedimenti e attività:

- a. aggiornamento e bonifica dell'archivio
- b. controllo di qualità
- c. sicurezza dei dati
- d. generazione delle liste delle posizioni fiscali
- e. digitalizzazione dei processi

anche attraverso la messa a disposizione da parte di ACI delle proprie strutture e risorse in base all'avvalimento di cui al DM 418/98.

ART. 3 – SUDDIVISIONE DEI COMPITI

L'ACI, anche tramite la propria organizzazione territoriale, ha il compito di:

- a) generare e bonificare il ruolo tributario, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità del soggetto attivo di imposta e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 . Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione della posizione fiscale. Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery;
- b) verificare la qualità e congruenza del dato, sulla base dei dati messi a disposizione dalla Regione/PA/AdE, dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA;
- c) gestire nella sua qualità di soggetto aggregatore il sistema PagoBollo che garantisce lo svolgimento delle attività necessarie e propedeutiche al pagamento ordinario della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato attraverso la piattaforma PagoPA e riconciliare i predetti pagamenti alla posizione tributaria, anche in caso di domiciliazione bancaria;
- d) mettere a disposizione, nella sua qualità di soggetto aggregatore, il canale di collegamento tra l'archivio tributario e la piattaforma di PagoPA per il deposito degli atti da notificare attraverso SEND;
- e) estrarre dall'archivio tributario le liste posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria.
- f) Tramite la propria unità territoriale, raccoglie informazioni utilizzabili circa le cause principali di evasione o di errore nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria e procedere al contestuale aggiornamento dei ruoli. Mette a disposizione di Regione l'operatività del sistema di archiviazione ottica dei documenti, organizzato sotto forma di archivio documentale, in modo da consentire alla Regione la diretta consultazione/estrazione delle informazioni in esso contenute, anche mediante più sistemi di interrogazione. Garantisce l'accesso all'archivio regionale delle tasse automobilistiche, nonché l'accesso e la possibilità di alimentare l'archivio ottico, alle

agenzie di pratiche auto convenzionate con la Regione per il servizio di assistenza ai contribuenti.

La Regione è invece tenuta:

- a) al controllo delle posizioni fiscali irregolari,
- b) all'avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica,
- c) alla formazione delle minute di ruolo informatizzate ed al caricamento dei flussi sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (o altro Concessionario) per il recupero automatizzato della tassa automobilistica,
- d) all'adozione e notifica, ove necessario, ed in forma residuale, degli atti di accertamento e di irrogazione di sanzione ai sensi dell'art. 17 del d. lgs n. 473 del 1997.
- e) all'aggiornamento dell'archivio tributario con i dati acquisiti direttamente durante le fasi di accertamento, controllo e rimborso della tassa automobilistica.

ART. 4 – VALIDITA' DEL DISCIPLINARE

Il presente Disciplinare ha validità biennale e decorre dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026.

ART. 5 – RIMBORSO DEI COSTI

Per l'anno 2025, il rimborso dei costi sostenuti dall'ACI è parametrato sulla base del parco veicoli circolante nel territorio regionale, risultante dall'archivio PRA, alla data del 31 dicembre 2023 - riportato sul documento denominato "Autoritratto" pubblicato dall'ACI sul proprio sito – pari a _____ veicoli ed un valore unitario di _____ per un importo complessivo di € _____.

Per l'annualità successiva il costo complessivo sarà ricalcolato sulla base dell'ultimo parco veicoli circolante consolidato pubblicato su "Autoritratto"

Il rimborso dei costi sarà corrisposto all'ACI in quattro soluzioni trimestrali previa rendicontazione tecnica delle attività svolte. Le fatture sono liquidate all'ACI entro 30 giorni dalla data di emissione.

ART. 6 – TAVOLO TECNICO

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare è costituito il "Tavolo Tecnico" composto da 4 (quattro) rappresentanti, due nominati da Regione e due nominati da ACI.

Il tavolo tecnico definisce il piano operativo di gestione della tassa automobilistica e si riunisce la prima volta entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare e le volte successive su richiesta di una delle due parti.

Il suddetto tavolo ha il compito di monitorare le attività effettuate in base alla definizione dei compiti come previsto dall'articolo 3 del presente Disciplinare, anche in ragione della regolarizzazione periodica delle partite contabili, la quale avverrà con cadenza trimestrale.

ART. 7 – CONTROVERSIE

In caso di controversie inerenti all'interpretazione e/o esecuzione del presente Disciplinare va obbligatoriamente e preliminarmente esperito idoneo tentativo di composizione amichevole.

Solo in caso di infruttuoso ricorso all'istituto di cui al punto precedente verrà effettuato ricorso all'Autorità giudiziaria.

ART. 8 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente Disciplinare si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni nonché in materia di Tassa automobilistica.

Art.9 – MODIFICHE NORMATIVE

Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Art. 10 – PRIVACY E TRASPARENZA.

Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è l'ACI; titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ACI e Regione sono rispettivamente "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per i dati di competenza dell'altra parte. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Disciplinare di cooperazione.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

Il Dirigente della Struttura finanze e tributi

(documento firmato digitalmente)

Per l'ACI

Il Presidente

(documento firmato digitalmente)

Tabella stima costi per la gestione della Tassa Automobilistica					CIRCOLANTE
MACROATTIVITA'					376616
Risorse Umane - Funzionari	Valore	Sistema Informativo			Valore
Gestione archivio regionale (porzione archivio nazio	0,036	Gestione archivio regionale (porzione archivio nazionale)			0,122
		Controllo di qualità e Analisi dati			0,041
Generazione posizioni fiscali (controllo di merito)	0,035	Generazione delle liste delle posizioni fiscali (dovuto, merito ecc)			0,148
Bonifiche e controllo accessi	0,028	Bonifiche (per rimborsi, esenzioni, contestazioni, regimi speciali, radiazioni d'uffic			0,003
TOTALE	0,099	TOTALE			0,314
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE UMANE E SISTEMA INFORMATIVO					RIMBORSO COSTI
					155.478,38

**Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679**

Oggetto: disciplina dei rapporti tra la Regione/Provincia _____ e l'Automobile Club d'Italia in materia di trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con, è stato approvato lo schema di Accordo di Cooperazione in materia di tasse automobilistiche per il periodo 01.01.2025-31.12.2025 tra la Regione/Provincia _____ (di seguito anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche "ACI"), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

Regione/Provincia _____, codice fiscale n. _____, legalmente rappresentata da _____, nella sua qualità di Dirigente del _____ della Regione/Provincia _____ incaricato con Deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del __.__.__, ai sensi dell'art. 24 L.R. 14-9-1999 n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione/Provincia _____", domiciliato presso la sede dell'Ente, autorizzato alla stipula dell'Accordo di Cooperazione ai sensi

E

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente _____,

si conviene quanto segue:

**Articolo 1
Definizioni**

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione;
 - per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento sono rispettivamente ACI e Regione/Provincia_____;
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 dell’GDPR sono rispettivamente ACI e Regione/Provincia_____;
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
 - per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione/Provincia _____, con decorrenza dal, con nella persona; per quanto concerne ACI con decorrenza dal, connella persona di.....

Articolo 2

Oggetto

1.....La presente disciplina riguarda le operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nell'archivio regionale delle Tasse Automobilistiche rientranti nella sfera di titolarità di Regione/Provincia _____ effettuate da ACI nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione, e le operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nell'archivio Nazionale della Tassa Automobilistica rientranti nella sfera di titolarità ACI, effettuate da Regione/Provincia _____ nell'ambito delle attività dell'Accordo di Cooperazione il cui schema è stato approvato con del Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'Accordo di Cooperazione e relativi allegati, ai quali si rimanda.

2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione. ACI e Regione/Provincia _____ nell'ambito dei reciproci ruoli di responsabili esterni del trattamento non potranno comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità di Regione/Provincia_____ e da Regione/Provincia_____ in riferimento al trattamento dei dati rientranti nella sfera della titolarità di ACI.

2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare rispettivamente la nomina di ACI e di Regione/Provincia_____ quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.

3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dall'ACI e dalla Regione/Provincia_____ per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Accordo di Cooperazione.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1.ACI per conto della Regione/Provincia_____ effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'Archivio regionale (cittadini, utenti, etc.), Regione/Provincia_____ per conto di ACI effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'archivio nazionale (cittadini, utenti, etc.), relativamente alle attività previste dall'Accordo di Cooperazione.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1.Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli e nell'allegato "INFORMAZIONI E ISTRUZIONI AGLI AUTORIZZATI".

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Accordo di Cooperazione, soddisfino i

requisiti di cui al GDPR, nonché tuteli i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Accordo di Cooperazione (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, ACI e Regione/Provincia _____ in qualità di Responsabile sono rispettivamente obbligati a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo di Cooperazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita" cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale “;
- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI e Regione/Provincia _____ dovranno informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) di Regione/Provincia _____ e di ACI.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto di Regione/Provincia _____ e di ACI come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:

- la cifratura dei dati personali;
- misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati rispettivamente da parte di Regione/Provincia_____ o di Aci o loro delegato;
- distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite da Aci o da Regione/Provincia_____, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- trasmettere al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito applicate; inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità rispettivamente per conto di Regione/Provincia_____ o di Aci e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;

- b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
- c) consentire l'effettuazione di controlli;
- d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;

informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare, è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;

- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte di Aci o Regione/Provincia _____ o da altro soggetto da essi incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nell'Accordo di Cooperazione implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI e Regione/Provincia _____, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegnano a:
 - individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
 - assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle "*best practices*" vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8 Violazione dei Dati personali

1. IL responsabile è tenuto il Titolare ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO di Regione/Provincia_____ e/o di ACI - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI o Regione/Provincia_____ supporteranno il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione, ACI e/o Regione/Provincia_____, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili.
2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI e/o di Regione/Provincia_____ sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.
4. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo di Cooperazione, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679 e ai servizi in cooperazione.

Le Parti del presente Atto sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la

violazione delle condizioni prescritte, darà luogo all'applicazione di penali e/o alla risoluzione della cooperazione.

2. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare. Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione/Provincia _____

Dirigente _____ della Regione/Provincia _____

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Accordo di cooperazione in materia di tassa automobilistica regionale

Disciplinare

predisposto ai sensi dell'art. 51 comma 2 ter del DL 124/2019 convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.33 (di seguito "Regione/PA"), codice fiscale 80017210727 e partita IVA 01105250722 nella persona della dott.ssa Elisabetta Viesti, domiciliata presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di dirigente *pro tempore* della Sezione Finanze, autorizzata giusta deliberazione della Giunta regionale n.1782 del 16 12 2024 .

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale, in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

per la gestione dell'Archivio Informatico Regionale delle Tasse Automobilistiche come previsto dall'art. 51, comma 2 ter del D.L. n. 124 del 2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157 e per l'avvalimento degli uffici dell'ACI da parte della Regione/Provincia Autonoma/Agenzia delle Entrate consentito dall'Art. 2 comma 1 del DM 418/98

danno atto di quanto segue.

PREMESSO CHE:

1. la tassa automobilistica è un tributo disciplinato dal DPR 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, nonché dall'art. 5, comma 32, DL n. 953/1982 come convertito dalla legge n. 53 del 1983;
2. l'art. 23, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha delegato alle Regioni a statuto ordinario le competenze relative al tributo;
3. l'art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997 ha attribuito alle Regioni le attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e l'applicazione delle sanzioni nonché il contenzioso amministrativo relativo alla suddetta tassa;
4. l'articolo 51 del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, detta norme in materia di "Attività informatiche in favore di organismi pubblici", ed in particolare al comma 2 bis dispone che: "Ai medesimi fini di cui al comma 1 nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse

automobilistiche nel citato sistema informativo”;

5. ACI è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (infra ANTA), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato definito con nota del 23 aprile 2020, prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U dall'Agenzia delle Entrate, quale effetto dell'entrata in vigore dei commi 1 e 2bis dell'articolo 51 del richiamato DL 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 157/2019;
6. l'articolo 51 del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, detta norme in materia di “Attività informatiche in favore di organismi pubblici”, ed in particolare al comma 2 ter dispone che: “L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2 bis;
7. che in funzione dei commi 2 bis e 2 ter ora citati, l'ACI in quanto soggetto gestore del pubblico registro automobilistico è titolare di funzioni pubbliche in materia di tasse automobilistiche;
8. che in funzione dei commi 2 bis e 2 ter ora citati, il legislatore nazionale ha inteso dare vita ad un sistema al quale partecipano, con attribuzioni differenti, l'ACI e le Regioni/ Province Autonome finalizzato al comune interesse di assicurare il completo e costante allineamento tra la base dati nazionale e quella regionale;
9. l'unico soggetto autorizzato a intervenire e modificare lo stato giuridico di una posizione fiscale è l'ACI, nella sua qualità di gestore del Sistema Informativo PRA ai sensi dell'art. 51, comma 2 ter, D.L. n. 124 del 2019, in cui confluiscono i dati presenti nel P.R.A. secondo la normativa speciale e i flussi che provengono da altre fonti certificate (banca dati Dipartimento Trasporti Terrestri/DTT ex Motorizzazione Civile/MCTC, banca dati ANPR, trasmissione dati emersi a seguito di controllo da parte della Regione);
10. l'art. 2, comma 1, del D.M. n. 418/98, regolamento attuativo dell'art. 17, comma 10, L. n. 449 del 1997 consente alla Regione/ Provincia Autonoma di avvalersi degli uffici dell'ACI per lo svolgimento di funzioni relative alla tassa automobilistica.

ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, si intendono qui integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale del Disciplinare medesimo.

ART. 2 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE

La Regione Puglia e l'ACI con la sottoscrizione del presente Disciplinare intendono regolamentare la cooperazione finalizzata all'implementazione, aggiornamento e bonifica dell'archivio tributario tasse automobilistiche.

Nel dettaglio Aci e Regione Puglia, nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente, con particolare riferimento al CAD, cooperano nella gestione informatica delle seguenti attività:

- a. costituzione, aggiornamento e bonifica dell'archivio tributario
- b. controllo di qualità
- c. sicurezza dei dati
- d. generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari

anche attraverso la messa a disposizione da parte di ACI delle proprie strutture e risorse in base all'avvalimento di cui al DM 418/98.

ART. 3 – SUDDIVISIONE DEI COMPITI

L'ACI, anche tramite la propria organizzazione territoriale, ha il compito di:

1. generare e bonificare il ruolo tributario, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità del soggetto attivo di imposta e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 . Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta e alla determinazione della posizione fiscale. Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery;
2. verificare la qualità e congruenza del dato, sulla base dei dati messi a disposizione dalla Regione/PA/AdE, dei dati del PRA, del DTT ex MCTC, dell'Anagrafe Tributaria e dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA;
3. gestire nella sua qualità di soggetto aggregatore il sistema PagoBollo che garantisce lo svolgimento delle attività necessarie e propedeutiche al pagamento ordinario della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato attraverso la piattaforma PagoPA e riconciliare i predetti pagamenti alla posizione tributaria, anche in caso di domiciliazione bancaria;
4. mettere a disposizione, nella sua qualità di soggetto aggregatore, il canale di collegamento tra l'archivio tributario e la piattaforma di PagoPA per il deposito degli atti da notificare attraverso SEND;
5. estrarre dall'archivio tributario le liste posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria.

La Regione Puglia è invece tenuta:

1. al controllo delle posizioni fiscali irregolari,
2. all'avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica,

3. alla formazione delle minute di ruolo informatizzate ed al caricamento dei flussi sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (o altro Concessionario) per il recupero automatizzato della tassa automobilistica,
4. all'adozione e notifica, ove necessario, ed in forma residuale, degli atti di accertamento e di irrogazione di sanzione ai sensi dell'art. 17 del d. lgs n. 473 del 1997.
5. all'aggiornamento dell'archivio tributario con i dati acquisiti direttamente durante le fasi di accertamento, controllo e rimborso della tassa automobilistica.

ART. 4 – DURATA

Il Disciplinare ha la durata di anni uno e decorre dal 01 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, prorogabile di un altro anno.

ART. 5 –RIMBORSO COSTI

Per il 2025 il rimborso dei costi sostenuti da ACI è parametrato sulla base del circolante PRA, rilevato dal documento pubblicato da ACI sul proprio sito denominato "Autoritratto" alla data del 31 dicembre 2023, per n. 3.216.681 veicoli ed un valore unitario di 0,692 €, pari ad un importo complessivo di € 2.225.943,00

Per eventuali successive annualità il costo complessivo sarà ricalcolato sulla base dell'ultimo circolante consolidato e pubblicato su "Autoritratto".

ART. 6 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il rimborso dei costi, così come quantificato all'articolo precedente, sarà corrisposto ad ACI in quattro soluzioni trimestrali previa rendicontazione tecnica delle attività svolte.

Le fatture sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di rilascio sulla piattaforma delle fatturazioni elettroniche.

ART. 7 – TAVOLO TECNICO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare è costituito il "Tavolo Tecnico" composto da quattro rappresentanti, due nominati da Regione/Provincia/Agenzia delle Entrate e due nominati da ACI.

I rappresentanti nominati, possono farsi coadiuvare di volta in volta da professionalità non facenti parte del Tavolo Tecnico in funzione degli argomenti presenti all'ordine del giorno.

Il tavolo tecnico definisce il piano operativo di gestione della tassa automobilistica e si riunisce la prima volta entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare e le volte successive su richiesta di una delle due parti.

ART. 8 – CONTROVERSIE

In caso di controversie inerenti l'interpretazione e/o esecuzione del presente Disciplinare va obbligatoriamente e preliminarmente esperito idoneo tentativo di composizione amichevole.

Solo in caso di infruttuoso ricorso all'istituto di cui al punto precedente verrà effettuato ricorso all'Autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, numero 2, del Codice del Processo Amministrativo vi è giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

La competenza territoriale è stabilita dall'articolo 13 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo.

ART. 9 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente Disciplinare si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni nonché in materia di Tassa automobilistica.

Art.10 – MODIFICHE NORMATIVE

Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Art. 11 – PRIVACY E TRASPARENZA

Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è l'ACI; titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Regione Puglia.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" per i dati contenuti nell'archivio regionale è ACI, "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" per i dati contenuti nell'archivio Nazionale è Regione Puglia. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Disciplinare.

Per la Regione Puglia

Per l'ACI

Schema di “Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Puglia e l’Automobile Club d’Italia in materia di trattamento di dati personali nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di Cooperazione in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell’articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1782 del 16 12 2024 è stato approvato lo schema di Accordo di Cooperazione in materia di tasse automobilistiche per il periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025, con possibilità di proroga di un anno, tra Regione Puglia (di seguito anche “Regione”) e l’Automobile Club d’Italia (di seguito anche “ACI”), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

Regione Puglia, codice fiscale 80017210727, con sede legale in lungomare Nazario Sauro, 33, 70121 Bari, rappresentata dalla dirigente pro tempore della Sezione Finanze, autorizzata alla stipula dell’Accordo di Cooperazione dalla sopra citata deliberazione

E

l’Automobile Club d’Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- per “Legge Applicabile” o “Normativa Privacy”, si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, “GDPR”) a far data dal 25 maggio 2018, il D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche “Codice della Privacy”), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, “Garante”);
- per “Dati Personali”: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell’art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell’espletamento delle attività previste

dall'Accordo di Cooperazione;

- per “Interessato”: si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per “Attività”: si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per “Titolare”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è Regione.
- per “Responsabile del Trattamento”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 dell'GDPR è ACI.
- per “Ulteriore Responsabile”: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione;
- per “Misure di Sicurezza”: si intendono le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR;
- per “Trattamento”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione, con decorrenza dal, con nella persona; per quanto concerne ACI con decorrenza dal, connella persona di.....

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina riguarda le operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nell'archivio regionale delle Tasse Automobilistiche rientranti nella sfera di titolarità di Regione effettuate da ACI nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale citata in premessa. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'Accordo di Cooperazione e relativi allegati, ai quali si rimanda.
2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione. ACI e Regione nell'ambito dei reciproci ruoli di responsabili esterni del trattamento non potranno comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità di Regione.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare rispettivamente la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.
3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dall'ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Accordo di Cooperazione.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

ACI per conto di Regione effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'Archivio regionale (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dall'Accordo di Cooperazione.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli e nell'allegato "INFORMAZIONI E ISTRUZIONI AGLI AUTORIZZATI".

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Accordo di Cooperazione, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tutelino i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Accordo di Cooperazione (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.
2. In particolare, ACI in qualità di Responsabile è obbligato a:
 - effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo di Cooperazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
 - adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale";
 - nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) di Regione;
 - adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
 - garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto di Regione come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle

persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:

- o la cifratura dei dati personali;
 - o misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - o misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - o procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati rispettivamente da parte di Regione o di un suo delegato.
- distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite da Regione, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati;
 - trasmettere al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito applicate; inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.
 - adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità rispettivamente per conto di Regione e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
 - assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
 - soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in

esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;

- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, ACI dovrà:
 - o fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - o consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - o consentire l'effettuazione di controlli;
 - o mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare, è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere per permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte di Regione o da altro soggetto da essi incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

Laddove le prestazioni previste nell'Accordo di Cooperazione implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:

- a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
- b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
- c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “best practices” vigenti;
- d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
- e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
- f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

Il Responsabile è tenuto ad informare il Titolare ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all’articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall’esecuzione delle attività previste dall’Accordo di Cooperazione. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO di Regione – deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l’Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dall’Accordo di Cooperazione, ACI, ai sensi dell’art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili salva diversa comunicazione scritta del Titolare,.
2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che sull’Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a

norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

3. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo di Cooperazione, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679 e ai servizi in cooperazione.
2. Le Parti del presente Atto sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo all'applicazione di penali e/o alla risoluzione della cooperazione.
3. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione Finanze
Dott.ssa Elisabetta Viesti

Per l'Automobile Club d'Italia
Il Presidente
Ing. Angelo Sticchi Damiani

**ACI Regione Puglia – Accordo di collaborazione .
Tabella stima costi per la gestione della Tassa Automobilistica**

MACROATTIVITA'			
Risorse Umane - Funzionari	Valore	Sistema Informativo	Valore
Gestione archivio regionale (porzione archivio nazionale)	0,036	Gestione archivio regionale (porzione archivio nazionale)	0,122
		Controllo di qualità e Analisi dati	0,041
Generazione posizioni fiscali	0,035	Generazione delle liste delle posizioni fiscali (dovuto, merito ecc)	0,148
Bonifiche e controllo accessi	0,282	Bonifiche (per rimborsi, esenzioni, contestazioni, regimi speciali, radiazioni d'ufficio ecc..)	0,028
TOTALE	0,353	TOTALE	0,339
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE UMANE E SISTEMA INFORMATIVO			0,692
			Valore del rimborso complessivo commisurato al parco veicoli rilevato al 31.12.2023 (valore in euro)
			2.225.943



Firmato da Salvatore Moretto il 03-01-2025

**SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA REGIONE ABRUZZO E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025**

(ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241)

Tra

la Regione Abruzzo, con sede in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, 6, codice fiscale n. 80003170661 (di seguito "Regione"), legalmente rappresentata da _____, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Entrate della Regione Abruzzo incaricato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 30 12 2024, ai sensi dell'art. 24 L.R. 14-9-1999 n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*".

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente in virtù dei poteri di cui all'art.21 dello Statuto dell'ACI.

Premesso

1. che la Regione Abruzzo:

- a) ai sensi della legge n. 449/97, art. 17, comma 10, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è titolare della Tassa Automobilistica e conseguentemente della gestione delle attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo, attività da svolgere con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) ai sensi del D.M. n. 418/98 "*Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali*", art. 2, comma 1, effettua direttamente il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento;
- c) con legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 recante "*Norme in materia di tasse automobilistiche regionali*" ha istituito e disciplinato la tassa automobilistica regionale;
- d) con D.G.R. n. 146/2020 recante "Dipartimento Risorse – Determinazione del nuovo assetto organizzativo" ha meglio dettagliato le attribuzioni del Servizio Entrate, già contenute in altri atti di organizzazione, ivi incluse quelle degli Uffici "*Gestione Ordinaria della tassa automobilistica regionale*" e "*Recupero coattivo, mediazione e contenzioso*" antecedentemente riunite in un solo Ufficio;

2. che l'Automobile Club d'Italia:

- a) è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale e senza scopo di lucro con struttura federativa che associa gli Automobile Club costituiti sia a livello provinciale sia a livello locale. In quanto tale, l'ACI è inserito, dalla legge n. 70 del 1975, tra gli "enti preposti a servizi di pubblico interesse" ed ha lo scopo essenziale di rappresentare, tutelare e promuovere nei suoi molteplici aspetti gli interessi dell'automobilismo italiano (sport, turismo, sicurezza, consumatori, assistenza, informazione);
- b) studia, ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, approvato con il D.P.R. n. 881/1950, i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza (...) legale, tributaria (...) ecc. dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- c) gestisce, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Statuto, con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA) istituito presso l'ACI con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'ACI dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'ACI dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'ACI si avvale

degli Uffici degli ACI;

- d) gestisce, ai sensi dell'art. 93 bis comma 1 del Codice della Strada, così come modificato dalla Legge n. 238 del 23/12/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022", il Registro Pubblico dei Veicoli Esteri utilizzati per la circolazione nel territorio italiano (REVE);
- e) è affidatario di funzioni antievasione e antielusione nazionale e internazionale, ai sensi del comma 8-octies dell'art. 15 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, essendo tenuto ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente ove accerti per il tramite degli uffici del pubblico registro automobilistico, che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli;
- f) ha acquisito i dati delle tasse automobilistiche per assolvere alla funzione di integrazione e coordinamento degli archivi regionali/provinciali, ai sensi del decreto legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, articolo 51, comma 2-bis, allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, quale gestore del sistema informativo del pubblico registro automobilistico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,;
- g) in attuazione dell'articolo 51, commi 2bis e 2quater, del decreto-legge n.124/2019 e ss.mm.ii., così come comunicato con nota del 23 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate a tutte le Regioni e Province Autonome, gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) e, ai sensi dell'art. 5 del D.M.418/98, svolge funzioni sussidiarie per la gestione delle tasse automobilistiche, offre funzioni di scambio/ integrazione/ pulizia dei dati con gli archivi regionali e rende disponibili tutte le informazioni che sono utili alla corretta gestione fiscale dei veicoli con procedure complementari ed incrementali a quanto già previsto dal Pubblico Registro Automobilistico che è la base normativa di riferimento per i ruoli tributari;
- h) l'articolo 51 del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, detta norme in materia di "Attività informatiche in favore di organismi pubblici", ed in particolare al comma 2 ter dispone che: "L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2 bis;
- i) ai sensi del Decreto Interministeriale del 28 settembre 2020, emanato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha acquisito al sistema informativo del PRA i dati degli utilizzatori dei veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente, al fine di consentire alle amministrazioni titolari del tributo l'individuazione del soggetto passivo di imposta sulla base della residenza dell'utilizzatore e determinare l'importo del tributo;
- j) al fine di consentire, così come previsto dal decreto legge n.124/2019, convertito con legge n.157/2019, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica avvenissero in via esclusiva secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85/2005, quindi attraverso il sistema pagoPA, ha realizzato in collaborazione con AgID un *Hub* denominato pagoBollo per l'erogazione di servizi verso le Pubbliche Amministrazioni completamente integrato con la piattaforma pagoPA;

Considerato, che

1. l'art. 51, commi 1 e 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 delinea la costruzione di un archivio integrato della tasse automobilistiche finalizzata a *"migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale*

per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa" attribuendo altresì una funzione di integrazione e coordinamento al Pubblico Registro Automobilistico;

2. l'ACI, è il soggetto istituzionalmente competente alla gestione del PRA e, al fine assolvere alle funzioni previste dal comma 2 bis dell'art. 51 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, ha acquisito dall'Agenzia delle Entrate l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche in vista della costituzione di un archivio integrato;
3. l'archivio regionale delle tasse automobilistiche può essere considerato quale sottoinsieme dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche di cui alla precedente lettera g);
4. ai sensi del DM 418/98 sull'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) sono integrate le funzioni sussidiarie indispensabili alla gestione della tassa automobilistica regionale;
5. il presente accordo, coerentemente con le finalità di cui ai commi 1 e 2bis dell'articolo 51, del decreto legge n. 124/2019, convertito con modificazioni nella legge 157/2019, con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, comma 2, della Costituzione e con il soddisfacimento degli interessi pubblici perseguiti da entrambe le parti,
 - a. ha ad oggetto la cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'ACI in materia di tasse automobilistiche regionali in coerenza con le proprie finalità e prerogative istituzionali;
 - b. non rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 36/2023, in quanto disciplina ambiti di attività con uno strumento coerente e rispettoso dei principi e delle precisazioni contenute nei considerando nn. 5, 31 e 33 della Direttiva 2014/24/UE garantendo, altresì, che siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 7, comma 4 dello stesso d.lgs. 36/2023;
 - c. non si configura come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 in cui ognuna di esse pone al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione.

Articolo 2

Oggetto della cooperazione

1. La Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia, cooperano, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione, l'aggiornamento e la bonifica degli archivi regionale e nazionale delle tasse automobilistiche, il controllo di qualità, la sicurezza dei dati e la generazione di corrette e aggiornate liste delle posizioni fiscali nonché per la realizzazione delle funzioni tecnico-amministrative di supporto reciproco alle predette attività e all' integrazione e coordinamento dei rispettivi archivi;
2. La cooperazione persegue gli obiettivi comuni stabiliti dalle rispettive normative di riferimento, di interesse pubblico, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali anche mediante l'integrazione ed il coordinamento dell'archivio regionale e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
3. La cooperazione persegue, inoltre, i più generali obiettivi e interessi pubblici del buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, dell'efficacia dell'attività amministrativa, della trasparenza e della tutela dei diritti del contribuente.
4. Ulteriori obiettivi e interessi pubblici perseguiti con il presente accordo, comuni alle parti, richiamati dal comma 1 dell'art. 51 della L. 157 del 2019, sono i seguenti:
 - Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
 - Favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e complementari;

- Favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi, la razionalizzazione dei sistemi informativi e l'interoperabilità tra le banche dati;
 - Evitare duplicazioni di banche dati;
 - Contrastare l'evasione e l'elusione delle tasse automobilistiche;
 - Conseguire risparmi di spesa.
5. Le attività, i processi, gli output, le responsabilità e le risorse destinate da ciascuna parte alla cooperazione sono dettagliati nell'Allegato 1 "*Tabella dei processi e delle attività*", nell'Allegato 2 "*Valorizzazione Risorse ACI – Prospetto Rimborsi Costi*", nell'Allegato 3 "*Accordo tra il Titolare e il Responsabile* esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679";

Articolo 3

Nuovo sistema di gestione degli archivi (NSTAR)

1. L'Automobile Club d'Italia ha sviluppato un nuovo sistema applicativo di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e dell'archivio regionale quale suo sottoinsieme, previsti dal D.M. 418/98, denominato N-STAR.
2. Il nuovo archivio nazionale ANTA è stato costituito, così come previsto dall'art. 5 comma 4 del D.M. 418/98, dai dati trasmessi dal PRA, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale e, a seguito delle nuove disposizioni normative, sopra citate, dai dati trasmessi dal sistema informativo del PRA quali i dati degli utilizzatori e dei veicoli con targa estera e dei veicoli concessi in noleggio lungo termine.
3. Il nuovo sistema:
 - a. consente ad ACI di ottemperare agli obblighi derivanti dall'attuazione delle norme di cui al D.M. 418/98 e di garantire al contempo alle amministrazioni regionali/provinciali una puntuale e corretta gestione e fruizione dei dati presenti su ANTA;
 - b. è stato sviluppato con un alto grado di integrabilità con i sistemi informatici regionali (sistema di gestione documentale, sportello regionale servizi) e con la piattaforma PagoPA e con i servi esposti su IOAPP;
 - c. consente ad ACI e Regione Abruzzo di semplificare e facilitare la complessiva gestione del tributo;
4. La portabilità del sistema NSTAR, secondo le regole previste dal CAD e in accordo a quanto ribadito nella determinazione Agid del 15.12.2021 n. 628, consente alla Regione di utilizzare proprie infrastrutture tecnologiche e di avvalersi di quelle offerte dal sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico nel quale viene integrato l'archivio nazionale (ANTA), che è stato qualificato al massimo livello di resilienza ed affidabilità, secondo le regole definite nella Circolare AGID n. 1/2019, per garantire la continuità del servizio.

Articolo 4

Definizione dei ruoli

1. La Regione e l'ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente accordo, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.
2. Le attività svolte ai sensi del presente accordo di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali sono riportate nell'Allegato n.1 "*Tabella dei processi e delle attività*".
3. La Regione per alcune attività provvederà a fornire documenti e direttive ad ACI, nonché eventuali deleghe di funzioni.
4. La Regione e l'ACI si riservano la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di una o più delle attività di cui al presente Accordo di Cooperazione, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.

Articolo 5

Processi, compiti e responsabilità delle parti

1. ACI e Regione cooperano per la gestione integrata dell'archivio regionale e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e per l'assistenza agli automobilisti contribuenti attraverso la realizzazione dei seguenti processi:
 - a. l'aggiornamento dell'archivio regionale e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, la bonifica dei medesimi e l'allineamento reciproco degli archivi; nonché l'analisi, il controllo di qualità della base dati e la sicurezza dei dati;
 - b. la generazione di corrette e complete liste di posizioni fiscali, aggiornate sulla base delle informazioni, dati e atti acquisiti e/o disponibili alle parti e funzionali alla più efficace riscossione della tassa automobilistica regionale;
 - c. l'integrazione di funzioni e l'esposizione servizi su lo App e pagoPA, quali modalità per consentire ai cittadini/contribuenti il più agevole adempimento tributario.
2. ACI, anche tramite la propria organizzazione territoriale, ha il compito di implementare e gestire l'archivio informatico regionale, di verificare la qualità del dato e della sua congruenza, di abbinare i fatti che provengono dalle diverse fonti alla targa ed alla posizione fiscale del soggetto destinatario, di aggiornare la posizione con gli eventi comunicati dall'intestatario del veicolo al PRA a seguito di produzione di atti di data certa e di abbinare i pagamenti effettuati sulla piattaforma pagoPA in via spontanea prima dell'avvio delle procedure di controllo, attraverso l'implementazione ed aggiornamento della funzione di ANTA, nella sua qualità di soggetto aggregatore, per la rendicontazione monitoraggio e controllo dei pagamenti effettuati attraverso i sistemi pagobollo/pagopa.
3. La Regione è tenuta all'aggiornamento degli archivi e alla gestione complessiva delle posizioni tributarie anche mediante l'attività di assistenza ai contribuenti effettuata attraverso la gestione, istruttoria e definizione delle istanze presentate direttamente sullo "Sportello Digitale Regione Abruzzo", al controllo delle posizioni fiscali irregolari, all'avviso dell'attività di recupero della tassa automobilistica, alla formazione delle minute di ruolo informatizzate ed al caricamento dei flussi sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (o altro Concessionario) per il recupero della tassa automobilistica. Inoltre la Regione si occupa dell'attività di adozione e notifica, ove necessario, ed in forma residuale, degli atti di accertamento e di irrogazione di sanzione ai sensi dell'art. 17 del d. lgs n. 473 del 1997.
4. La cooperazione, per volontà delle parti, potrà essere estesa, conformemente alle finalità di cui all'articolo 51 commi 1 e 2 bis, ad altri aspetti gestionali riguardanti la fiscalità dell'auto. In tal caso le due Amministrazioni potranno definire obiettivi e procedimenti in sede di redazione del piano di lavoro di cui al successivo articolo 7. Gli eventuali costi incrementali sostenuti da una delle due Amministrazioni saranno regolati annualmente.
5. La gestione degli archivi viene effettuata da ACI e Regione valorizzando le componenti comuni della gestione dell'archivio nazionale e dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche. I procedimenti amministrativi necessari per assicurare la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche e la gestione degli eventi tributari correlati alla vita del veicolo, vengono eseguiti, in ottemperanza al CAD, con procedure completamente digitalizzate attraverso l'integrazione del sistema NSTAR con il portale regionale.
6. In modo trasversale sono attivate le procedure per la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione e l'assistenza agli automobilisti contribuenti, erogata anche tramite canali on-line, sia dagli uffici regionali che dagli Uffici Territoriali ACI, nonché per il tramite degli operatori economici del settore automobilistico, autorizzati alla prestazione di servizi di riscossione e supporto alla riscossione ai sensi della Legge 264/1991, secondo le relative e distinte attribuzioni.
7. I contribuenti potranno continuare a rivolgersi gratuitamente agli uffici tributi regionali ed agli Uffici provinciali dell'ACI che forniranno assistenza secondo i rispettivi compiti istituzionali, oppure, in regime di libero mercato, presso gli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
8. Le Parti mettono a reciproca disposizione le risorse e le competenze necessarie all'attuazione della cooperazione. tra le quali, ad esempio:
 - risorse professionali necessarie alla gestione operativa delle attività previste dal presente Accordo;
 - consulenza specialistica per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo;
 - beni e servizi informatici per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo;

- locali nelle rispettive sedi per lo svolgimento di attività di comune interesse;
- relazioni istituzionali utili per il coinvolgimento di altri soggetti ed enti pubblici in attività di comune interesse.

Articolo 6

Attività di assistenza ai soggetti autorizzati ai sensi della Legge 264/91

1. Agli Studi di Consulenza che siano stati abilitati, a termini di legge, ad accedere all'archivio Regionale e Nazionale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge 264/91 e delle eventuali norme e disposizioni dell'Amministrazione titolare del tributo è garantita da ACI l'assistenza tecnico-operativa.
2. In ottemperanza alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai soggetti di cui al comma precedente, sono forniti gli applicativi per la gestione, secondo le direttive regionali, delle pratiche amministrative.
3. ACI cura, altresì, la formazione e l'aggiornamento, anche in materia di trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, dei soggetti abilitati ai sensi della L. 264/91 autorizzati all'accesso agli archivi regionale e nazionale delle tasse automobilistiche.

Articolo 7

Piano operativo

1. ACI e Regione definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale.
2. Il primo piano di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente accordo e riporta, tra l'altro, indicazioni sulle modalità di rendicontazione da utilizzare; il piano potrà essere oggetto di aggiornamenti e modifiche secondo le esigenze delle parti.

Articolo 8

Rimborso dei costi

1. Attesa la natura di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, svolta ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il soddisfacimento del reciproco interesse all'integrazione tra l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e l'archivio regionale e, in generale all'allineamento dei dati presenti nell'Archivio Nazionale alla situazione sostanziale, ciascuna delle parti opera nell'ambito delle proprie competenze per la realizzazione delle finalità di cui al presente accordo destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni.
2. Ai sensi del presente Accordo, gli oneri di carattere economico da ristorare sono rappresentati dalle spese sostenute per lo svolgimento delle attività interessate dall'Accordo ed ulteriori rispetto a quelle previste, sostenute e finanziate istituzionalmente dalle rispettive pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie attività annuali.
3. In base alla ripartizione della attività di cui all'Allegato 1 "*Tabella dei processi e delle attività*", la Regione riconosce ad ACI il rimborso dei costi differenziali annuali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore, nell'importo massimo previsto nell'Allegato 2 "*Valorizzazione Risorse ACI – Prospetto Rimborsi Costi*" che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.
4. Nell'importo annuale stimato di rimborso costi sono ricompresi i costi del canone di accesso e di consultazione del PRA; le singole consultazioni saranno addebitate sulla base delle rendicontazioni;
5. I suddetti costi, preventivamente stimati, una volta sostenuti sono fatturati e rendicontati trimestralmente da ACI ai fini della loro liquidazione trimestrale;
6. Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

Articolo 9

Decorrenza e durata dell'accordo di cooperazione e interruzione

1. L'Accordo di cooperazione ha durata annuale e decorre dall'1/1/2025 fino al 31/12/2025. È facoltà della

Regione prorogare alla scadenza l'Accordo di cooperazione, alle stesse condizioni, per un ulteriore anno, dandone comunicazione a mezzo PEC da inviare entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo.

2. È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente l'Accordo di cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la cooperazione, con congruo preavviso.
3. Il presente Accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso, salvo diverso accordo tra le Parti, vengono portate a termine le sole attività in corso e corrisposti i relativi rimborsi.

Articolo 10

Formazione del personale

1. Allo scopo di garantire agli Utenti servizi efficienti ed efficaci, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

Articolo 11

Modifiche normative

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, relative alle tasse automobilistiche, con effetti sulla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dei rispettivi archivi e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Articolo 12

Obblighi in materia di protezione dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è l'ACI.
2. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Regione Abruzzo.
3. ACI e Regione sono rispettivamente "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per i dati di cui è titolare l'altra parte. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito Allegato 3 "*Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679*", che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.
4. Le parti potranno definire una diversa disciplina in materia di trattamento dei dati ove ciò si renda opportuno per la migliore tutela dei dati medesimi e degli interessi pubblici perseguiti da entrambe le parti.

Per la Regione Abruzzo
Il Dirigente del Servizio Entrate

Per l'Automobile Club d'Italia
Il Presidente

TABELLA DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' (ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E ACI IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA)					
PROCESSI		OUTPUT	Attori coinvolti	Titolarità funzione	Responsabilità dell'output
1) Costituzione, aggiornamento e bonifica degli archivi regionale e nazionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità e sicurezza della base dei dati. Gestione degli accessi.	COSTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E BONIFICA DEGLI ARCHIVI REGIONALE E NAZIONALE (ANTA) DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE Processo finalizzato: 1) alla generazione della lista dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis L. 157/2019 (infra Archivio Integrato). Con la costituzione dell'archivio sono implementate le strutture hardware e software atte a garantire la continuità dei servizi di incasso, controllo e assistenza; 2) all'aggiornamento e bonifica periodica e continuativa degli archivi regionale e nazionale delle tasse automobilistiche sulla base dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati acquisiti e messi a disposizione dalla Regione, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o conseguenti alla acquisizione di dati da altra PA. 3) alla verifica di coerenza dell'archivio regionale con le fonti certificate dei dati, le informazioni acquisite attraverso i processi di gestione del tributo, le riscossioni ed i dati provenienti da altre amministrazioni che incidono sulla posizione fiscale di competenza regionale. SICUREZZA DEI DATI - Processo finalizzato al rilascio, sospensioni e revoca delle abilitazioni degli accessi sugli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati secondo il profilo abilitato ivi inclusi i soggetti autorizzati all'attività di riscossione e consulenza in materia di tasse automobilistiche ai sensi della L. 264/91; Registrazione e controllo degli accessi. Le procedure sono attuate nel rispetto del GDPR 679/2016, delle norme minime sulla sicurezza previste dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e nel rispetto delle disposizioni previste dal CAD, secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalle Parti. Sono adottate procedure amministrative per il blocco informatico degli accessi in caso di violazione di norme, uso diverso dei dati o abuso. Sono adottate tutte le procedure ritenute idonee ai sensi del GDPR 679/2016 per garantire la sicurezza dei dati sia dalle violazioni esterne, sia dall'uso improprio dei soggetti abilitati all'accesso sia in consultazione che in modifica. Sono altresì applicate tutte le norme minime sulla sicurezza previste dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e nel rispetto delle disposizioni previste dal CAD. E' implementata l'infrastruttura tecnologica per garantire le funzioni di Business Continuity e di Disaster Recovery (circolare 1/2019 AGID), in accordo agli standard di sicurezza previsti da Agid, L'infrastruttura entra in funzione quando l'archivio Regionale delle tasse automobilistiche subisce o va in blocco operativo per qualsiasi causa e quando l'archivio Regionale delle tasse automobilistiche subisce un deterioramento totale o parziale della base dati, al punto da renderla non più utilizzabile, per qualsiasi causa. Tali funzionalità si applicano nelle more della realizzazione da parte della Regione Abruzzo di un proprio sistema di gestione del tributo, ACI garantisce che i servizi di Business Continuity e Disaster Recovery siano sviluppati e forniti secondo criteri minimi di affidabilità e sicurezza considerati necessari per i servizi digitali pubblici. Si precisa, in tal senso, che è stato delineato da parte di Agid, un percorso di qualificazione per i fornitori Software as a service (SaaS) della PA, affinché le pubbliche amministrazioni possano adottare servizi Cloud omogenei e di qualità (circolare Agid n.3 del 9 aprile 2018). CONTROLLO DI QUALITÀ - Processo che garantisce il costante monitoraggio della qualità dei dati presenti negli archivi regionali e nazionale delle Tasse Automobilistiche mediante il periodico controllo delle posizioni tributarie sulla base dei dati contenuti nelle fonti dati certificate disponibili, della documentazione prodotta dalla parte o disponibile ad ACI e alla Regione, delle informazioni acquisite nei processi di gestione del tributo ivi incluso quello di riscossione ed i dati provenienti da altre amministrazioni che incidono sulla posizione fiscale di competenza regionale. Il controllo è effettuato sulla base del Piano Annuale dei Controlli di Qualità,	Base Dati Archivio Regionale e Nazionale delle Tasse Automobilistiche costantemente aggiornate. Nomina responsabili e sub responsabili del trattamento. Provvedimenti per l'autorizzazione agli accessi agli archivi regionale e nazionale con diverse profilazioni. Provvedimenti di sospensione, blocco e revoca degli accessi agli autorizzati alla riscossione e supporto alla riscossione in materia di tassa automobilistica ai sensi della L. 264/91. Sistema Informativo Regionale con Business Continuity e Disaster Recovery. Verbale del controllo di qualità e aggiornamento archivi. Report controllo di qualità.	Regione /ACI	ARCHIVIO TASSA NAZIONALE: ACI ARCHIVIO TASSA REGIONALE: REGIONE ABRUZZO	CONGIUNTA
2) Costituzione, aggiornamento, controllo, analisi e gestione delle posizioni fiscali.	COSTITUZIONE, AGGIORNAMENTO, CONTROLLO E GESTIONE DELLE POSIZIONI FISCALI - La Regione, in quanto titolare del tributo ai sensi della legge n. 449/97, art. 17, comma 10, attraverso norme regionali e atti di indirizzo, detta disposizioni che incidono sulla determinazione e sulla debenza della tassa e/o sui termini di pagamento. Sulla base dei dati acquisiti e presenti sull'archivio regionale delle tasse automobilistiche - come costantemente aggiornati e bonificati con le attività di cui al punto 1 - sono elaborate le singole posizioni fiscali costituite, singolarmente, dai dati del soggetto passivo di imposta, dalla residenza (essenziale per attribuire il dovuto al soggetto attivo di imposta), dal dovuto sulla base delle norme regionali/nazionali e dalle eventuali cause di esenzione, riduzione o sospensione del dovuto (legate di massima alla posizione giuridica soggettiva del titolare, alla destinazione d'uso del veicolo o alla vetustà del veicolo come pure a norme regionali che incidono sulla debenza e sull'ammontare dovuto). ESTRAZIONE ED ANALISI DEI DATI. Processo finalizzato alla estrazione ed analisi dei dati presenti sugli archivi regionale e nazionale delle tasse automobilistiche ed il loro eventuale incrocio con dati presenti su altre banche dati disponibili, per lo studio dei fenomeni fiscali, il controllo di gestione, il supporto alle decisioni strategiche, ecc..	Posizioni tributarie, Bonifica archivio regionale e nazionale Report di dati	Regione/ACI	Regione	CONGIUNTA
3) Integrazione funzioni ed esposizione servizi su lo App e pagoPA, avvisatura digitale, integrazione piattaforma nazionale notifiche e connessi servizi di assistenza.	L'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ACI è stato predisposto per esporre in modo integrato con la banca dati regionale i servizi connessi alla gestione della riscossione sulla piattaforma pagoPA e sulla piattaforma loAPP. ACI inoltre è intermediario tecnologico per PagoPA. L'integrazione dei sistemi e delle funzioni consente alla Regione di gestire senza costi di impianto e di struttura la riscossione (e riconciliazione versamenti) sulla piattaforma pagoPA e l'esposizione dei servizi di incasso e informativi destinati ai cittadini su App lo. Agli Utenti sarà garantita l'attività di assistenza per l'accesso ai servizi pagoPA e App lo e tramite App lo l'accesso alla propria posizione fiscale. Su App lo sarà implementata la funzione di avvisatura digitale (pre e post scadenza e di pagamento) e, a richiesta della Regione, quella di notifica (piattaforma nazionale notifiche). Al fine di agevolare i contribuenti nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, la Regione si avvale della cooperazione di ACI anche per consentire il pagamento massivo.	Integrazioni e implementazioni orientate alla semplificazione nell'adempimento tributario ai sensi dell'art. 6, comma 3 bis, della L. 212/2000, Avvisi digitali, Esposizione servizi TA su App lo, aggiornamento archivio nazionale e archivio regionale, aggiornamento archivio versamenti.	Regione /ACI	Congiunta	CONGIUNTA



“Valorizzazione Risorse ACI dedicate alla cooperazione con la Regione Abruzzo – Stima del Rimborso Costi annuale” - Allegato 2 all'Accordo di Cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche regionali ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90 approvato con D.G.R. n. ____ del __.__._____

1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità e delle sicurezze della base dei dati. Gestione accessi.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,04	170.000	6.800		6.800
Attività di gestione	a/p	0,61	69.664	42.495		42.495
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,12	69.664	8.360		8.360
Gestione c/o PRA	a/p	1,70	64.074	108.926		108.926
Attività di gestione informatica	corpo			203.009	203.009	
Totale				369.590	203.009	166.581

2) Costituzione, aggiornamento, controllo, analisi e gestione delle posizioni tributarie.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,04	170.000	6.800		6.800
Attività di gestione	a/p	0,20	69.664	13.933		13.933
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,12	69.664	8.360		8.360
Gestione c/o PRA	a/p	2,75	64.074	176.204		176.204
Attività di gestione informatica	corpo			134.835	134.835	
Totale				340.131	134.835	205.296

3) Integrazione funzioni ed esposizione servizi su lo App e pagoPA, avisatura digitale, integrazione piattaforma nazionale notifiche.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,04	170.000	6.800		6.800
Attività di gestione	a/p	0,15	69.664	10.450		10.450
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,12	69.664	8.360		8.360
Attività di gestione informatica	corpo			144.000	144.000	
Totale				169.609	144.000	25.609

TOTALE 1)+2)+3) 879.329





**Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679**

Oggetto: disciplina dei rapporti tra la Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia in materia di trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con DGR del 30 12 2024 n. 935, è stato approvato lo schema di Accordo di Cooperazione in materia di tasse automobilistiche per il periodo 01.01.2025-31.12.2025 tra la Regione Abruzzo (di seguito anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche "ACI"), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

Regione Abruzzo, codice fiscale n. 80003170661, legalmente rappresentata da _____, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Entrate della Regione Abruzzo incaricato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 30 12 2024, ai sensi dell'art. 24 L.R. 14-9-1999 n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", domiciliato presso la sede dell'Ente, autorizzato alla stipula dell'Accordo di Cooperazione ai sensi

E

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Ing Angelo Sticchi Damiani.

si conviene quanto segue:

**Articolo 1
Definizioni**

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

• Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");

• per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione;

- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

• per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;

• per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento sono rispettivamente ACI e Regione Abruzzo;

• per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del GDPR sono rispettivamente ACI e Regione Abruzzo;

• per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.

- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;

per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione Abruzzo, con decorrenza dal, con nella persona; per quanto concerne ACI con decorrenza dal, connella persona di.....

Articolo 2

Oggetto

1.....La presente disciplina riguarda le operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nell'archivio regionale delle Tasse Automobilistiche rientranti nella sfera di titolarità di Regione Abruzzo effettuate da ACI nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione, e le operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nell'archivio Nazionale della Tassa Automobilistica rientranti nella sfera di titolarità ACI, effettuate da Regione Abruzzo nell'ambito delle attività dell'Accordo di Cooperazione il cui schema è stato approvato con del Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'Accordo di Cooperazione e relativi allegati, ai quali si rimanda.

2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione. ACI e Regione Abruzzo nell'ambito dei reciproci ruoli di responsabili esterni del trattamento non potranno comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità di Regione Abruzzo e da Regione Abruzzo in riferimento al trattamento dei dati rientranti nella sfera della titolarità di ACI.

2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare rispettivamente la nomina di ACI e di Regione Abruzzo quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.

3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dall'ACI e dalla Regione Abruzzo per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Accordo di Cooperazione.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1.ACI per conto della Regione Abruzzo effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'Archivio regionale (cittadini, utenti, etc.), Regione Abruzzo per conto di ACI effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'archivio nazionale (cittadini, utenti, etc.), relativamente alle attività previste dall'Accordo di Cooperazione.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1.Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli e nell'allegato "INFORMAZIONI E ISTRUZIONI AGLI AUTORIZZATI".

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Accordo di Cooperazione, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tuteli i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Accordo di Cooperazione (per sé e per i propri dipendenti e

collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, ACI e Regione Abruzzo in qualità di Responsabile sono rispettivamente obbligati a:
 - effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo di Cooperazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
 - adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita" cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale “;
 - nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI e Regione Abruzzo dovranno informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) di Regione Abruzzo e di ACI.
 - adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
 - garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto di Regione Abruzzo e di ACI come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - la cifratura dei dati personali;
 - misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso

ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati rispettivamente da parte di Regione Abruzzo o di Aci o loro delegato;
- distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite da Aci o da Regione Abruzzo, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- trasmettere al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito applicate; inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità rispettivamente per conto di Regione Abruzzo o di Aci e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al

minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;

informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare, è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;

- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGD 2016/679 da parte di Aci o Regione Abruzzo o da altro soggetto da essi incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nell'Accordo di Cooperazione implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI e Regione Abruzzo, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegnano a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8 Violazione dei Dati personali

1. IL responsabile è tenuto il Titolare ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO di Regione Abruzzo e/o di ACI - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI o Regione Abruzzo supporteranno il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione, ACI e/o Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili.
2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI e/o di Regione Abruzzo sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.
4. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo di Cooperazione, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679 e ai servizi in cooperazione.

Le Parti del presente Atto sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la

violazione delle condizioni prescritte, darà luogo all'applicazione di penali e/o alla risoluzione della cooperazione.

2. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare. Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Abruzzo

Dirigente del Servizio Entrate della Regione Abruzzo

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente
